



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA INTESA SAN PAOLO

E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Intesa Sanpaolo SpA. (di seguito "Intesa Sanpaolo" o "Banca") con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, iscritta nel registro delle imprese – Ufficio di Torino al n. 00799960158, banca iscritta nell'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 385/1993, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito "Gruppo") iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, in persona di Massimiliano Cattozzi Direttore Agribusiness

Ε

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito "CONAF"), con sede in Roma, via Po 22, in persona del Presidente protempore Sabrina Diamanti, Dottore Forestale, domiciliato presso la sede legale,

di seguito congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO CHE

- Intesa Sanpaolo, consapevole che il settore gioca un ruolo primario per lo sviluppo del territorio e più in generale del sistema Paese, ha fortemente potenziato le proprie strutture specialistiche, avvalendosi di uno specifico know-how a favore dell'agricoltura, maturato nel tempo, supportato da una rete dedicata sul territorio, una filiera creditizia dedicata, da un team centrale e un team di specialisti territoriali; in particolare Intesa Sanpaolo nel marzo dello scorso anno ha istituto la Direzione Agribusiness, centro di eccellenza del Gruppo dedicato all'agroalimentare con attualmente 85 filiali diffuse su tutto il territorio nazionale
- Intesa Sanpaolo, inoltre, con un network estero costituito da Banche, Filiali estere, Uffici di Rappresentanza e una estesa rete di accordi di collaborazione con altre banche, assicura una presenza nei mercati di maggior interesse delle imprese italiane;
- il CONAF è l'organo di governo nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e che lo stesso è strutturato in 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni Regionali con circa 20.000 iscritti;
- il CONAF, ai sensi dell'art. 22 e 26 della L. 3/76 ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e promozione della Categoria;
- il CONAF è strutturato in 14 dipartimenti, tra i quali il Dipartimento di Economia ed Estimo che annovera tra le sue attività la promozione delle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in campo economico ed estimativo;
- il CONAF rappresenta a livello nazionale la Categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e contribuisce allo sviluppo e alla promozione della Categoria, anche incentivando la qualità delle prestazioni professionali a tutela della committenza e della collettività;





- il CONAF cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale per favorire lo sviluppo e la tutela della professione;
- il CONAF sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico;
- il CONAF inoltre costituisce e/o partecipa a commissioni, comitati, consulte, istituti, centri studi, osservatori;
- il CONAF promuove la realizzazione di studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- il CONAF organizza convegni, congressi, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale al fine di promuovere la formazione dei propri iscritti e la divulgazione delle best practices nel settore agricolo e agroindustriale;
- il CONAF e Intesa Sanpaolo riconoscono il ruolo centrale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale quale professionista interprete di due linguaggi diversi come quello delle imprese del settore agricolo e agroindustriale, da una parte, e del credito, dall'altra;
- il CONAF e Intesa Sanpaolo, ciascuna per quanto di propria competenza, ritengono di comune interesse avviare tra loro una collaborazione finalizzata ad accrescere le conoscenze e le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e della rete specialistica di Intesa Sanpaolo, al fine di sostenere al meglio le imprese del comparto agricolo e agroindustriale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Valore delle premesse, natura e ambito di applicazione)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, "Protocollo").

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare al fine di offrire a tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali opportunità di crescita anche internazionale.

Il presente Protocollo riflette la volontà delle Parti di collaborare in buona fede nel contesto delle attività ivi descritte o in altre che verranno concordate tra le Parti, ma non stabilisce alcun impegno in capo alla Banca ad intrattenere rapporti bancari con i Dottori Agronomi e Dottori Forestali né alcun impegno in capo a CONAF e ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali ad intrattenere rapporti bancari con la Banca.

Nessuna delle previsioni del presente Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire un'associazione in partecipazione o una joint-venture.

Lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo non prevede il riconoscimento di alcun corrispettivo.

Nessun compenso è dovuto da una delle Parti all'altra per effetto del presente Protocollo, i cui costi resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.





ART. 2

(Strumenti consulenziali di supporto specialistico)

Intesa Sanpaolo metterà a disposizione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali una struttura dedicata di supporto consulenziale, costituita da specialisti operanti sul territorio in grado accompagnare le aziende clienti dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, legate all'agribusiness, su temi quali il credito all'agricoltura, l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile, i finanziamenti sulla programmazione complementare al PNRR e ai Programmi di Sviluppo Rurale, la tutela del territorio e della risorsa idrica, la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo, le iniziative a favore dell'imprenditoria giovanile, il sostegno finanziario alle aziende dell'agribusiness per affrontare l'incremento dei costi energetici e per la rinegoziazione del debito, la valorizzazione del sistema delle filiere produttive, l'internazionalizzazione e l'export.

ART. 3

(Prodotti e servizi per l'attività domestica e internazionale)

Intesa Sanpaolo metterà a disposizione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e delle imprese agricole e agroindustriali loro clienti, i propri prodotti e servizi.

A titolo esemplificativo sono disponibili per le imprese del comparto agricolo e agroindustriale clienti dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali:

- finanziamenti destinati alla valorizzazione e allo sviluppo delle filiere produttive italiane anche attraverso gli strumenti degli Accordi di Filiera e/o delle Reti di Imprese;
- finanziamenti destinati all'innovazione e alla digitalizzazione e alla sostenibilità anche sfruttando le opportunità messe a disposizione dal PNRR
- prodotti e servizi transazionali quali carte di pagamento e POS, nonché piattaforme digitali disponibili per l'efficientamento dell'operatività dell'azienda.

Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, clienti della banca, la piattaforma digitale "Incent Now" che permette di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell'ambito della pianificazione del PNRR. La piattaforma permette di individuare rapidamente le migliori opportunità per le aziende sulla base del proprio profilo (settore di attività, fatturato, territorio) e raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all'assegnazione dei fondi pubblici.

La stipula di eventuali contratti relativi ai servizi, finanziamenti e prodotti di cui al presente articolo è subordinata alla valutazione insindacabile da parte della Banca e/o banche controllate nei Paesi esteri, alle condizioni di volta in volta concordate tra le parti, previa valutazione positiva del merito commerciale e creditizio del richiedente come chiaramente specificato all'art.7 bis del presente accordo.





ART. 4

(Supporto alla internazionalizzazione)

Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese agricole e agroalimentari clienti dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, servizi e prodotti di supporto commerciale per l'espansione all'estero e per l'operatività nei mercati esteri, oltre a strutture specialistiche dedicate, con consolidata esperienza operativa sovrannazionale.

ART. 5

(Facilitazione dell'accesso ai fondi Europei)

Le Parti, di comune accordo ed in forma congiunta, svilupperanno iniziative in favore delle imprese agricole e agroalimentari clienti dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali con la finalità di agevolare l'accesso ai fondi comunitari.

ART. 6

(Iniziative di analisi del settore)

Intesa Sanpaolo, attraverso la propria Direzione Studi e Ricerche, metterà periodicamente a disposizione del CONAF un aggiornamento sullo scenario macroeconomico, con focus in particolare sulle prospettive del settore alimentare.

Le iniziative di cui al presente articolo saranno concordate e coordinate dal "tavolo di confronto" di cui all'art. 9.

ART. 7

(Iniziative a favore degli iscritti)

Intesa Sanpaolo offre diverse soluzioni di prodotti e servizi rivolti al professionista Dottore Agronomo e Dottore Forestale che possono rispondere ai bisogni professionali.

ART. 8

(Divulgazione e Formazione)

8.1 Le Parti valuteranno la possibilità di svolgere iniziative di comunicazione e divulgazione circa l'esistenza del presente accordo, le cui modalità dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti, al fine di comunicare ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali l'esistenza del presente accordo di collaborazione.





- 8.2 Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti offerti dalla Banca così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari è di esclusiva competenza della Banca medesima; CONAF non svolgerà quindi alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 quater e 128 sexies del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993 da parte di CONAF. Resta inoltre inteso che ogni attività professionale comunque riservata dalla vigente normativa alle professioni regolamentate dai rispettivi ordinamenti è di esclusiva competenza delle medesime. Intesa Sanpaolo non svolgerà quindi nessuna attività ascrivibile alle competenze previste dai predetti ordinamenti.
- 8.3 Le parti concordano sulla necessità di avviare attività di formazione congiunte finalizzate alla crescita professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e della rete di specialisti di Intesa Sanpaolo. Su indicazione delle parti o del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9 potranno essere organizzati eventi formativi (convegni, seminari, corsi di formazione, master).

ART. 8 bis

(Discrezionalità nella concessione del credito e dei servizi/prodotti non creditizi e finanziari)

Le Parti concordano sul fatto che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito e/o dei servizi/prodotti non creditizi e finanziari sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione di Intesa Sanpaolo e/o della società del Gruppo Intesa Sanpaolo cui il servizio/prodotto si riferisce.

ART. 9

(Gestione dell'Accordo)

Nello spirito di collaborazione tra le Parti potranno essere valutate oltre a quanto previsto dal presente Protocollo, nuove iniziative, idee, progetti rivolti ai dottori Agronomi e Forestali iscritti Conaf e alla promozione del settore.

Al fine di consentire un costante presidio delle iniziative e valutare le migliori modalità di sviluppo, le Parti concordano sulla necessità di istituire un "tavolo di coordinamento nazionale", al fine di:

- pianificare sessioni e forum di lavoro anche territoriali volti alla condivisione delle esigenze del settore su tematiche normative, di filiera, di garanzie pubbliche e di iniziative Mipaaf, per dare la possibilità alla Banca di proporre soluzioni dedicate;
- pianificare, attraverso incontri periodici, le attività e/o iniziative inerenti i temi contenuti nel presente accordo e gestire il relativo monitoraggio;
- migliorare il dialogo tra le imprese agricole e la Banca

Il "tavolo di coordinamento" vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale di CONAF e/o di suoi delegati e di rappresentanti individuati da Intesa Sanpaolo per settori di competenza.

Per le sessioni e i forum di lavoro le Parti individueranno di volta in volta i propri delegati per i settori di competenza.





Le Parti concordano altresì che per facilitare il contatto tra le rispettive sedi locali, saranno programmate iniziative congiunte, a livello locale e settoriale, al fine di sviluppare la massima efficacia nella relazione coni Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

ART. 10

(Durata del Protocollo - Recesso)

Il presente Protocollo ha la durata di 2 (due) anni dalla data di stipula. Alla scadenza, lo stesso si intenderà tacitamente prorogato per la durata di 1 anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r o PEC da una Parte all'altra almeno 60 giorni prima della scadenza. Nel corso della durata del presente Protocollo, ciascuna Parte potrà recedere dal medesimo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni ai seguenti indirizzi, presso i quali la rispettiva Parte elegge domicilio ai fini del Protocollo:

Se alla Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A. Direzione agribusiness Via Cesare Battisti 16 -B 27100 Pavia (PV)

Indirizzo pec: agricoltura@pec.intesasanpaolo.com

Se a CONAF: CONAF Via Po, 22 00198 – Roma

Indirizzo pec: protocollo@conafpec.it

ART. 11

(Utilizzo dei Marchi – Proprietà intellettuale)

I marchi, i loghi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica (collettivamente "Marchi") di ciascuna Parte ed i relativi diritti di proprietà industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei Marchi dell'altra Parte, salvo che in connessione con l'espletamento delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo e comunque solo nella misura di volta in volta preventivamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto tramite PEC dalla parte proprietaria di detti Marchi.

L'eventuale autorizzazione della Parte proprietaria all'utilizzo dei Marchi non può in alcun modo far sorgere diritti in capo all'altra Parte sui Marchi stessi e l'uso di detti Marchi è ad esclusivo beneficio della Parte proprietaria.

Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo contenente i Marchi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito apportare





alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.

Ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi informazione, documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione, commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell'ambito del presente Protocollo ("Beni Immateriali"). In caso di utilizzo di marchi o altri segni distintivi o Beni Immateriali di terzi, la Parte che li fornirà dichiara e garantisce sin d'ora che l'utilizzo degli stessi non violerà diritti di terzi ai sensi di alcuna legge applicabile, assumendosene ogni esclusiva responsabilità.

Con la cessazione del presente Protocollo, comunque determinatasi, sarà fatto divieto a ciascuna Parte di utilizzare i Marchi e i Beni Immateriali dell'altra e ciascuna Parte dovrà restituire all'altra qualsiasi materiale in suo possesso o controllo contenente i Marchi/Beni Immateriali dell'altra e comunque astenersi da qualsiasi ulteriore uso degli stessi non espressamente autorizzato.

ART. 12

(Riservatezza e Privacy)

Le Parti manterranno strettamente riservate tutte le informazioni inerenti le rispettive attività, di cui venissero a conoscenza in relazione al presente Protocollo, che non siano di pubblico dominio, impegnandosi altresì ad informare i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti, circa il carattere riservato delle stesse.

A tal fine le Parti si impegnano a trattare le suddette informazioni riservate con la stessa diligenza con cui trattano le proprie di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare affinché dette informazioni non vengano divulgate a terzi e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo.

Resta inteso che alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Protocollo, la Parte ricevente dovrà: (i) restituire, se materialmente possibile, alla Parte rivelante le informazioni confidenziali da quest'ultima trasmesse o messe a disposizione della Parte ricevente per il raggiungimento dello scopo del presente Protocollo; oppure (ii) su richiesta scritta e secondo le istruzioni della Parte rivelante, cancellare e/o distruggere, nella misura ragionevolmente possibile, le informazioni e/o i supporti in cui siano contenute, riportate o conservate le stesse. Le Parti convengono che le disposizioni di riservatezza contenute nel presente articolo rimarranno comunque efficaci per 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

Ciascuna Parte nello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, opererà in qualità di Titolare autonomo, ove non nominata "Responsabile del trattamento" e sarà tenuta, ciascuna per la parte di sua competenza, ad operare nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento

Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida del "Gruppo Articolo 29" e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali), tenendo indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.





ART. 13

(Dichiarazione ex D. lgs 231/2001 - Clausola anticorruzione)

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle attività previste dal Protocollo, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

CONAF prende atto che la Banca ha adottato un proprio codice etico (il "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.LGS 231/2001 (il "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Copia vigente del Codice Etico e una sintesi del Modello 231 della Banca, dei quali CONAF dichiara di conoscere i contenuti, sono riportati sul sito web della Banca medesima. CONAF si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico ed il Modello 231 adottati dalla Banca e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei documenti citati.

ART. 14

(Risoluzione amichevole delle controversie - Foro competente)

Eventuali controversie relative al presente Protocollo saranno, in prima istanza, sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Luogo, data
30/11/2022
INTESA SANPAOLO S.P.A.

CONAF
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale